

GIURISPRUDENZA

Tribunale | Cagliari | Sezione 2 | **Civile** | **Sentenza** | 12 marzo 2025 | **n. 376**

Data udienza 12 marzo 2025

Integrale

Gli effetti dell'inesistenza o della nullità della notifica dell'ingiunzione fiscale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4242/2019 avente ad oggetto: contratto di somministrazione, promossa da:

(...) in persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. (...), elettivamente domiciliato in via (...) - Alghero presso lo studio del difensore giusta procura in calce dell'atto introduttivo.

ATTORE

contro

(...) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. (...), elettivamente domiciliata nella via (...) - (...) presso lo studio del difensore giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 17.05.2019, il (...) ha convenuto (...) al giudizio di questo Tribunale, in opposizione all'ingiunzione di pagamento n. 52040/778/2019 del 06.04.2019 relativa alla fattura n. (...) del 20.02.2018 dell'importo di euro 94.822,33 per la fornitura di acqua potabile.

L'opponente ha contestato le avverse pretese, per i motivi esposti sinteticamente di seguito:

- la fattura n. (...) del 20.02.2018 dell'importo di euro 94.822,33 era stata emessa in relazione ai consumi del periodo dal 01.06.2017 al 02.02.2018, evidenziando un aumento di consumi esorbitante rispetto a quelli medi condominiali dei periodi precedenti (11, 92 mc/g contro 94,05 mc/g);
- a seguito di accertamenti era stata scoperta, dagli operai incaricati dall'opponente, una perdita occulta proveniente da una tubatura interrata nel giardino condominiale;
- il Condominio, con comunicazione inviata via PEC in data 04.04.2018, aveva informato (...) dell'esistenza della perdita occulta, chiedendo di poter attivare la procedura di sgravio per ottenere un nuovo conteggio dei consumi, basato su quelli medi dei periodi precedenti;
- (...) non aveva acconsentito a tale richiesta, non ritenendo sussistente il requisito della non visibilità della perdita e aveva proceduto a notificare in data 19.04.2019 l'ingiunzione di pagamento per cui è causa;
- Il Gestore del servizio idrico non era legittimato a procedere alla riscossione mediante ruolo e l'ingiunzione di pagamento non aveva efficacia di titolo esecutivo;
- (...) aveva violato il dovere di correttezza e buona fede contrattuale, che non aveva provveduto ad annullare la fattura emessa, nonostante l'avvenuta denuncia della perdita occulta segnalata dall'utente prima dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento.

Tanto premesso, la parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni:

"voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta:

- 1) in via preliminare disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;
- 2) nel merito accertare e dichiarare non dovute tutte le somme richieste con la fattura n. (...) per le ragioni di cui in premessa e per l'effetto annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato;
- 3) in via subordinata accertare i consumi effettivi, anche in considerazione delle fatturazioni precedenti ed a quella oggetto della presente impugnazione;
- 4) in ogni caso, disporre la riduzione delle somme in ragione dell'eliminazione delle voci di fognatura e depurazione;
- 5) il tutto con vittoria di spese e compensi".

Si è costituita in giudizio (...) con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.11.2019, contestando le avverse pretese, per i motivi di seguito esposti in sintesi:

- con decreto emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30.12.2015, pubblicato nella G.U. in data 13.01.2016, la società era stata autorizzata alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico;

- il consumo anomalo era derivato dall'incuria dell'utente, posto che la perdita si era verificata all'interno del giardino condominiale in zona visibile;

- era comunque dovere dell'utente verificare periodicamente la lettura del contatore e segnalare la presenza di consumi anomali alla società, senza attendere il ricevimento delle fatture (art. B.35 R.S.I.I.).

Tanto premesso, (...) ha rassegnato le seguenti conclusioni:

"voglia l'Elmo Tribunale adito, disattesa ogni avversa eccezione, deduzione, istanza e conclusione:

in via preliminare

1) rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 5 D.Lgs. 150/2011; in via principale;

2) previo rigetto di ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione confermare l'atto di ingiunzione di pagamento in questa sede impugnato mandando (...) da qualsivoglia avverso diritto e/o pretesa;

in via subordinata

3) condannare il (...) sito in (...) (C.F. (...)) in persona dell'Amministratore pro - tempore Rag. (...) al pagamento in favore di (...) (...) della somma di Euro 94.822,33 oltre interessi come da Regolamento del Servizio Idrico Integrato e/o della ulteriore somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa mandando assolta (...) a qualsivoglia avverso diritto e/o pretesa;

In ogni caso

4) con vittoria di spese e competenze d'avvocato, oltre accessori di legge ivi compreso il diritto al rimborso forfettario".

La causa, essendo matura per la decisione sulla base dei documenti in atti, è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione tramite lettura del dispositivo, previa assegnazione di un termine per il deposito di note conclusive.

Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione del Tribunale, preliminarmente deve ritenersi ammissibile l'eccezione, sollevata dalla parte opponente nelle memorie conclusive, relativa alla tardività della costituzione in giudizio

dell'opposto in quanto attinente al rispetto del termine per la costituzione della parte convenuta di cui all'art 167 c.p.c., che essendo perentorio può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice.

Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che - pur rilevando la tardività della costituzione di (...) - la domanda subordinata di (...) relativa al ricalcolo del credito in misura uguale o inferiore a quella indicata nell'ingiunzione di pagamento non sia una domanda riconvenzionale, in quanto l'opposta si è limitata a confermare la domanda proposta nell'ingiunzione, chiedendo eventualmente una pronuncia in senso diminutivo in caso di parziale accoglimento dei motivi di opposizione.

Deve ora essere esaminato il motivo di opposizione relativo all'eccezione di carenza di potere di (...) di procedere al recupero del credito con ingiunzione fiscale.

L'eccezione è infondata.

A tal proposito, si deve richiamare il contenuto dell'art. 3-bis d.lvo 46/1999, il quale dispone che il Ministro dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.

È noto che, con circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 30.12.2015, pubblicato nella G.U. in data 13.01.2016, è stata autorizzata la riscossione mediante ruolo, ai sensi della norma richiamata, dei crediti vantati da (...)

Tanto premesso, l'ingiunzione di pagamento per cui è causa è stata legittimamente emessa da (...) ai sensi delle richiamate disposizioni legislative e, pertanto, la relativa eccezione deve essere rigettata.

Un profilo connesso a quest'ultimo è relativo alla questione (rilevabile anche d'ufficio) della nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento.

Si osserva infatti che la notificazione dell'ingiunzione è stata eseguita da un dipendente di (...) tramite il servizio postale; pertanto, essa deve ritenersi nulla perché realizzata da soggetto non abilitato come da precedente orientamento di questo Tribunale.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 20 novembre 1982 n. 890 le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, fra le quali non figurano le società di diritto privato che, come (...) gestiscono servizi pubblici.

L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recita: "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i

comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".

La natura di società in house di (...) non ne determina, ai fini della notifica dell'ingiunzione, la qualificazione di pubblica amministrazione poiché, in adesione alla tesi del c.d. "ente pubblico a geometria variabile", la natura in house di un soggetto, che formalmente resta una società privata, non ne comporta automaticamente l'assoggettamento alla disciplina pubblicistica, bensì, al contrario, lo stesso resta, di regola, assoggettato alla disciplina privatistica, come confermato peraltro dall'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016, che assoggetta alla disciplina del fallimento anche le società in house e non può certo deporre in senso contrario, stante la sua particolare ratio, la sussistenza di giurisdizione contabile per l'azione di responsabilità degli amministratori delle società in house (cfr. art. 13 D.Lgs. n. 175/2016).

Nello stesso senso, da un lato l'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, a mente del quale "si intendono per: a) "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale" e, peraltro, la qualificazione di (...) come amministrazione pubblica sembra potersi escludere anche dalla circostanza per cui, in caso contrario, la stessa non avrebbe richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, con le note n. 61531 del 29 luglio 2014 e n. 86363 del 6 ottobre 2015, l'autorizzazione alla riscossione coattiva dei crediti vantati nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2, primo comma, r.d. 639/1910.

Da ciò consegue la nullità della notificazione dell'ingiunzione di pagamento eseguita da (...) tramite il servizio postale.

Tuttavia, l'inesistenza o la nullità della notifica dell'ingiunzione fiscale non incide sulla validità e sulla efficacia dell'ingiunzione stessa, quale atto contenente il sollecito a pagare una determinata somma di denaro, quindi sulla legittimità e fondatezza della pretesa fatta valere e sull'interesse dell'opponente a coltivare la domanda giudiziale di accertamento negativo del credito vantato da (...) ma solo sulla procedibilità dell'azione esecutiva, che l'art. 479 c.p.c. subordina alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, rispetto alla quale la notificazione dell'ingiunzione assolve una funzione sostitutiva, nonché sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi dell'art. 3 del Regio decreto n. 639 del 1910 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19166 del 28/09/2015; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20360 del 20/09/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3880 del 24/04/1996; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2279 del 24/02/1993).

La nullità della notifica dell'ingiunzione non esime comunque il Tribunale dal pronunciarsi sul merito della domanda di accertamento negativo del credito avanzata dalla parte opponente.

Passando ad analizzare il merito della questione, è necessario richiamare l'art. B.35.2) del R.S.I.I., secondo cui "l'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo di fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione purché l'acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria. La fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale medio o, in assenza di consumi storici, in base a quanto descritto al punto B. 35.1. Il guasto dovrà essere documentato con opportuna prova fotografica e la Regolamento del Servizio Idrico Integrato Pagina 18 di 44 sua riparazione dovrà essere accertata dal Gestore con proprio personale tecnico. Non saranno accolte le domande di ricalcolo per guasto interno visibile e/o dovuto a incuria dell'utente. Il ricalcolo è concesso con periodicità non inferiore al triennio".

Nel caso di specie è pacifico che l'anomalia dei consumi fosse imputabile ad una perdita idrica non segnalata tempestivamente da (...)

A tal proposito deve essere richiamato l'insegnamento della Suprema Corte in materia di perdite occulte, secondo cui "(...) il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo previsto per l'azienda fornitrice dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, che deve evidentemente avvenire secondo

modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia del consumo, in modo da potersi tempestivamente attivare per evitare l'aggravarsi del danno provocato dalla eventuale perdita occulta. L'adempimento o meno dell'utente al suo onere di verificare il regolare funzionamento dell'impianto e del contatore, nonché di effettuare la cosiddetta autolettura, non esclude la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante al proprio distinto obbligo di segnalazione dei consumi anomali, con conseguente diritto dell'utente, in caso di omissione, al risarcimento del danno" (Cass. Civ., Ord. 24904/2021).

Applicando tale principio al caso di specie, questo Tribunale ritiene che il gestore del servizio idrico abbia violato i principi della correttezza e della buona fede contrattuale poiché, pur avendo rilevato un consumo idrico palesemente anomalo, con un aumento

da 11,61 mc/g a 94.05 mc/g rispetto ai precedenti periodi, aveva omesso di segnalare l'anomalia all'utente, limitandosi ad inviare la fattura nel mese di marzo dell'anno successivo a quello della lettura dei consumi.

L'inadempimento degli obblighi del RSII, imputabile al gestore del servizio idrico, non ha consentito né ad (...) di fatturare i reali consumi né all'utente di controllare la funzionalità dell'impianto e provvedere tempestivamente alla riparazione di eventuali perdite occulte all'interno delle proprie condutture idriche.

Questo Tribunale, inoltre, ritiene che trattandosi di una perdita occulta che ha causato la dispersione dell'acqua nel giardino (...) andranno decurtati dal credito spettante al Gestore i canoni fognari e di depurazione.

In base alla fattura per cui è causa gli importi indicati a tale titolo dallo stesso Gestore ammontano complessivamente ad euro 18.119,95 (euro 5.210,62 fognatura + euro 12.909,33 depurazione), che andranno decurtati dall'importo fatturato di 94.822,33 ($94.822,33 - 18.119,95 = 76.702,38$).

Infine, questo Tribunale ritiene che l'inadempimento da parte di (...) abbia causato all'utente un pregiudizio che, non potendo essere quantificato nel suo preciso ammontare, viene determinato equitativamente nella misura del 10 per cento dei consumi stimati dal gestore, esclusi gli importi per i canoni di fognatura e depurazione, che deve pertanto essere detratto dall'importo di cui sopra ($76.702,38 - 10 \% = 69.032,00$ euro oltre agli interessi come da RSII).

Le spese di lite sostenute dall'opponente - liquidate in dispositivo per le quattro fasi in misura minima in base al valore della causa - sono poste per 2/3 a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza parziale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. dichiara la nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento;

2. accertato il credito di (...) come in premessa, condanna il (...)

(...) a pagare ad (...) l'importo di euro 69.032,00

oltre interessi dalla domanda al saldo calcolati come da RSII;

3. condanna il (...) a rifondere ad (...) l'importo complessivo di euro 4.702,00 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA

come per legge, pari ai 2/3 delle spese processuali, rimanendo compensata la restante parte.

Cagliari, 12/03/2025